

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

PREMESSA.

Il D.Lgs. 626/94 definisce (art. 74):

- n **Agente Biologico**: qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
- n **Microrganismo**: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
- n **Coltura cellulare** : il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

Gli agenti biologici sono classificati in quattro gruppi in funzione del rischio di infezione:

1. Poche probabilità di causare malattie nell'uomo.
2. Può causare malattie nell'uomo. E' alquanto improbabile che si propaghi nella comunità, si può contrastare con efficaci strumenti di profilassi e cura;
3. Può causare gravi malattie in soggetti umani. Può propagarsi nella comunità ma si può contrastare con efficaci misure di profilassi e cura;
4. Può causare gravi malattie nell'uomo. Può presentare un rischio di propagazione elevato e di norma non sono disponibili efficaci misure di profilassi e cura.

L'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2,3 e 4 è riportato nell'allegato XI del 626/94.

ADEMPIMENTI LEGISLATIVI

Per poter utilizzare nella ricerca agenti biologici presenti nei gruppi 2,3 e 4 è **obbligatorio comunicare alla ASL territorialmente competente tutte le informazioni sulle specifiche di utilizzo. Nel caso di agenti del gruppo 4 occorre inoltre una specifica autorizzazione del Ministero della Sanità.**

E' necessario procedere alla **valutazione qualitativa del rischio di esposizione** per il personale che, a qualsiasi titolo, manipoli agenti biologici. Tale valutazione viene compiuta dal datore di lavoro (che se ne assume la responsabilità, ai sensi di quanto previsto all'art.78, comma 1 D.Lgs.626/94) per mezzo del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, in collaborazione con i Direttori di Dipartimento e delle altre figure di caso in caso competenti nel merito, siano essi docenti, ricercatori o tecnici.

FONTI DI PERICOLO

La pericolosità di un agente biologico si valuta in base alla infettività, alla patogenicità, alla trasmissibilità ed alla neutralizzabilità. I rischi biologici sono quelli di infezione, di effetti allergici e di effetti tossici.

Nell'ambito delle attività di ricerca, la esposizione più probabile ad un agente biologico per contatto diretto può avvenire:

- n per ingestione o per inalazione di aerosol;
- n per introduzione nell'organismo attraverso ferite

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

-
Le attività che comportano il pericolo di esposizione ad agenti biologici debbono essere svolte attuando tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali per eliminare o ridurre al minimo il rischio di esposizione. **Le norme impongono:**

- n di **evitare l'utilizzo** di agenti biologici nocivi se il tipo di attività lo consente;
- n di **ridurre per quanto possibile il numero** di addetti esposti al pericolo;
- n **adottare le misure per prevenire o ridurre al minimo la propagazione accidentale** all'esterno dell'area di lavoro;
- n **esporre in modo chiaro e visibile** il segnale di rischio biologico;
- n **mettere in atto le procedure idonee** per il prelievo, la manipolazione e il trattamento dei campioni di origine animale ed umana;
- n **definire le procedure di emergenza** in caso di incidente;
- n **evitare l'utilizzo di contenitori non idonei** e/o sprovvisti di indicazione del contenuto
- n **adottare idonee misure igieniche**. I servizi igienici debbono essere dotati di doccia calda e fredda, di lavaggi oculari ed antisettici;
- n **I dispositivi di protezione individuale** debbono essere controllati, puliti e disinfettati al termine di ogni ciclo lavorativo. Nella protezione da agenti biologici i DPI comunemente usati sono: copricapo, visiera, occhiali, mascherina, sovracamice, guanti, calzari, grembiule impermeabile.
- n Deve essere **tassativamente vietato** fumare, ed assumere cibi e bevande nei luoghi di utilizzo degli agenti biologici.
- n Nel caso si verificano incidenti che possono provocare dispersione nell'ambiente di agenti biologici appartenenti ai gruppi 2, 3 e 4, gli addetti **debbono abbandonare immediatamente** l'area e la **ASL competente territorialmente deve essere informata** nel più breve tempo possibile in ordine all'evento, alle cause che lo hanno determinato, ed alle misure che si sono adottate, o si intende adottare, per porvi rimedio.
- n Nelle attività che presentano un pericolo da agenti biologici, gli addetti debbono essere adeguatamente informati e formati, in particolare in ordine a:

- a) i rischi per la salute dovuti agli agenti utilizzati;
- b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
- c) le misure igieniche da osservare;
- d) la funzione ed il corretto utilizzo dei DPI e degli indumenti da lavoro
- e) le procedure atte a prevenire il verificarsi di infortuni;
- f) le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze in caso di infortunio.

n Nel luogo di lavoro deve essere apposto un cartello ben visibile che riporti le procedure da eseguire in caso di incidente o infortunio, nonché i numeri di telefono di ambulanza ed ospedale più vicino.

I lavoratori che risultino esposti ad un rischio, debbono essere sottoposti a **sorveglianza sanitaria**, sentito il Medico Competente. Quest'ultimo programma le visite mediche periodiche e gli esami clinici e biologici ritenuti necessari, e stabilisce le specifiche misure di prevenzione da adottare, come la messa a disposizione e la somministrazione di vaccini efficaci per chi non sia già immune all'agente.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legislativo 626/94 Titolo VIII